



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Per la dott.ssa **Angela Falasca** (C.F. FLSNGL68C52A485N) nata ad Atesa il 12/03/1968 e residente a Roma in Via Silvio Sbricoli n.41, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41. Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- **Ricorrente**

Contro

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM** (*di seguito anche solo RIPAM*) - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;



- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Commissione d'esame** del concorso, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Resistenti**

E nei confronti di

- **Alessio Luddeni** residente a Moncalieri in Strada Tiro a Segno n.26, all'indirizzo p.e.c. "alessioluddeni@pec.ordineavvocatorino.it" - estratto dal registro INI-PEC;
- **Andrea Mostaccio** residente a Villafranca Tirrena (Messina) in Via Mangano n.18, all'indirizzo p.e.c. "andrea.mostaccio@cert.ordineavvocatibarcellona.it" - estratto dal registro INI-PEC;
- **Andrea Urso** (C.F. RSUNDR88C30G751N) nato a Poggiardo il 30/03/1988 e residente a Salve (Lecce) in Via Luigi Tenco n.28, all'indirizzo p.e.c. andrea.urso@ordavvle.legalmail.it – estratto dal registro INIPEC;

- **controinteressati**

§§

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, **delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori** pubblicate in data **19/04/2023** sul sito istituzionale del Formez e relative al citato concorso "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,*



del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, approvate dalla Commissione esaminatrice e validate dalla Commissione RIPAM nella seduta del 18/04/2023, lesive nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il dovuto punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (doc.1);

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa** relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data **24/02/2023** sul sito del Formez PA, lesiva nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il dovuto punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (**doc.2**);
- Per quanto occorrer possa e se lesiva, della **graduatoria finale dei vincitori e degli atti di approvazione della stessa** relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data **24/02/2023** sul sito del Formez PA, laddove lesiva nei confronti dell'odierna ricorrente (**doc.3**);
- Per quanto di ragione, del **Bando** di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021, in via principale laddove all'art.4 c.5 e dell'art.7 c.2 prevede che “i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione” (art.4 c.5) e impone alla Commissione di effettuare la valutazione dei titoli “sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso” (art.7 c.2), senza deroghe per quelli già caricati sul portale di reclutamento Step One 2019 (**doc.4**);
- Per quanto di ragione, dei **verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli** dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito alcun punteggio alla ricorrente (0 punti) per la laurea in giurisprudenza v. o. in suo possesso e del conseguente mancato riscontro alla successiva richiesta di



riesame dei titoli inviate dalla stessa con la PEC del 20/04/2023 nonostante tale titolo fosse stato già caricato sul portale “StepOne2019” (**doc.5**);

- Per quanto di ragione, della **scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d’esame non ha attribuito alcun punteggio alla ricorrente (0 punti) per la laurea in giurisprudenza v. o. in suo possesso nonostante tale titolo fosse stato già caricato sul portale “StepOne2019”;
- Per quanto di ragione, dei **verbali n.15 e n.16 del 5/10/2022 e dell’11/10/22**, recentemente conosciuti, con cui la Commissione d’esame ha deliberato i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall’art.7 c.3 del Bando, se lesivi nei confronti della ricorrente (**doc.6**);
- Per quanto di ragione, degli **atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio** dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall’Amministrazione a seguito d’istanza di accesso e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell’istante (**doc.7**).

*

NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

In via principale, per l’accertamento dell’interesse in capo alla ricorrente di ottenere il riconoscimento della laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento e la condanna dell’Amministrazione al riesame del suo punteggio con l’attribuzione di **1 e/o 2 punti aggiuntivi** come previsto dall’art.7 del Bando per il possesso di tale laurea e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che le permetterebbe di ottenere con 1 punto aggiuntivo il punteggio complessivo di **25,25** e la migliore posizione nell’ultima e rettificata graduatoria finale di merito – profilo AMM - prossima alla n.**7771** con maggiori possibilità di assunzione **o** con **2 punti totali** il punteggio di **26,25** e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito – profilo AMM - prossima alla n.**5090** con ulteriori possibilità di assunzione (*anziché l’attuale posizione n.10718 e punteggio di 24,25*).

§§

FATTO

1. Con Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 31 dicembre 2021 la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la*



copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato" (cfr. già doc.2).

2. Il concorso in oggetto è stato previsto per il reclutamento di complessive 2.293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli delle indicate Amministrazioni e strutturato secondo diversi profili professionali, tra i quali si distinguono:

a) **Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - n. 1.250 posti** (profilo in cui ha partecipato la ricorrente);

b) Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) - n. 464 posti

c) Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) - n. 579 posti.

3. L'art.4 del Bando ha previsto poi che la domanda di partecipazione per ciascuno dei codici di concorso si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando *"il modulo elettronico sul sistema "Step – One 2019" raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo <https://ripam.cloud/>"* (gestito da Formez PA) previa registrazione del candidato al sistema, che si sarebbe dovuta inviare entro il 7/02/22 e che, nella stessa, si sarebbero dovuti dichiarare le proprie generalità, il possesso dei requisiti di ammissione (compreso il titolo di studio) e gli ulteriori titoli da sottoporre alla valutazione precisando che quelli non dichiarati non sarebbero stati presi in considerazione.

4. Nel Bando l'Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione al concorso (art.2) e, con l'ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva come segue (art.3):

- una prova selettiva scritta (art.6), distinta per codici di concorso, da svolgersi mediante l'ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali messe (anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali), consistente in un Test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti e che *"si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30"*;
- la valutazione dei titoli (art.7), distinta per i codici di concorso, effettuata con ricorso a piattaforme digitali della commissione per i candidati che hanno superato la prova



scritta e sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati nella domanda di ammissione al concorso;

- graduatoria finale di merito (art.7), per ciascuna classe di concorso, sulla base del *“punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli”*.

5. Inoltre, per quanto interessa in questa sede, nello specifico, **ai fini della valutazione dei titoli**, l'art. 7 della *Lex specialis* ha stabilito che i punteggi in relazione ai titoli si sarebbero dovuti attribuire come segue: **“Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:**

- **1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;**
- *0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;*
- *0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;*
- *1 punto per ogni dottorato di ricerca;*
- *0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.”*

*

6. La ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione al concorso in esame per profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) (doc.8).

7. Tuttavia, per un mero errore materiale, la ricorrente non ha inserito nel *“Form”* digitale previsto dall'Amministrazione per il caricamento della domanda il diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza in data 20/04/1999, nonostante tale titolo fosse stato precedentemente caricato sull'area personale del medesimo portale *“Step One 2019”* (gestito da Formez PA) indicato dal Bando per la partecipazione alla selezione e raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo espressamente specificato dallo stesso *“https://ripam.cloud/”* (doc.9 e 10).

8. Successivamente, la ricorrente ha svolto la prova scritta del concorso per il profilo AMM presso la sede di Roma e **l'ha superata con il punteggio di 24,25** come appreso sulla propria *“area riservata”* del portale Step One, previa comunicazione da parte del Formez PA dei risultati delle prove sul sito istituzionale (doc.11).



9. In data **24/04/2023**, l'Amministrazione ha poi pubblicato sul sito web del Formez PA la graduatoria dei vincitori e quella finale di merito (profilo AMM) salvo poi rettificarle e ripubblicarle in data **19/04/2023**: alla luce di tale modifica, **nell'ultima e rettificata graduatoria di merito, la ricorrente si colloca alla posizione n. 10718, con il punteggio totale di 24,25.**
10. Tuttavia, in entrambe le graduatorie la ricorrente ha riscontrato che l'Amministrazione non ha attribuito il dovuto punteggio aggiuntivo per la laurea in giurisprudenza.
11. A questo punto, preso atto che il proprio punteggio non era variato nella seconda graduatoria (come si sarebbe invece aspettata), la ricorrente si è invece accorta di aver commesso un **banale errore materiale** nella compilazione della domanda di partecipazione perché, pur essendo in possesso di un titolo valutabile ai sensi dell'art. 7 della *lex specialis* e già caricato sul portale Step One 2019, tale titolo non è stato inserito nella domanda di partecipazione.
12. Per tale ragione, con la **PEC del 20/04/2023**, la ricorrente ha evidenziato all'Amministrazione il proprio errore di compilazione della domanda, contestualmente, ha richiesto il riesame della propria posizione in graduatoria previa corretta valutazione del titolo di laurea magistrale vecchio ordinamento in suo possesso perché precedentemente inserito nel portale telematico Step One 2019.
13. Nella citata PEC, la ricorrente ha ribadito di essere in possesso della **laurea magistrale vecchio ordinamento in giurisprudenza conseguita nel 1999 – molto prima della scadenza dei termini della domanda di partecipazione - presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, peraltro già caricata sulla propria area personale del portale "Step One" e cioè nella stessa piattaforma gestita da Formez PA e utilizzata per la presente procedura concorsuale.**
14. Ad oggi, la PEC inviata dalla ricorrente è rimasta priva di riscontro tanto che, **la posizione in graduatoria della ricorrente non ha subito alcuna modifica dalla posizione n. 10718.**
15. E' opportuno aggiungere anche che, laddove fosse riconosciuto il possesso della laurea in giurisprudenza, la ricorrente potrebbe ottenere addirittura 2 punti aggiunti perché tale titolo è "superiore" rispetto alla semplice triennale.
16. E' evidente dunque l'illegittima valutazione (o, meglio, omessa valutazione) subita dalla ricorrente che, laddove riconosciuto il possesso del titolo e il punto aggiuntivo previsto dal Bando, potrebbe raggiungere una posizione migliore in graduatoria e prossima alla



n.7771 con 25,25 punti o addirittura, nel caso fossero riconosciuti 2 punti per tale titolo, la stessa potrebbe collocarsi alla posizione n.5090 con 26,25 punti (un avanzamento di ben 5.000 posizioni).

17. Alla luce dei fatti, la ricorrente nonostante sia risultata idonea alla selezione, a causa dell'omessa valutazione del proprio titolo, si trova costretta a proporre il presente ricorso per il riconoscimento di 1 punto aggiuntivo previsto dal Bando, sul presupposto che tale titolo era stato caricato in precedenza sul portale "StepOne2019" (quindi era già in possesso dell'Amministrazione) o addirittura con 2 complessivi in più trattandosi di laurea vecchio ordinamento.

18. La ricorrente affida la propria pretesa ai seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE DELL'ART.35 C.5.2 DEL D.LGS.N.165/2001 (COME MODIFICATO DAL D.LGS.N.75/2017); VIOLAZIONE DELL'ART.97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO PER LA SCELTA DEI "MIGLIORI" E "FAVOR PARTECIPATIONIS" NELL'ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLE P.A.; VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N.3 DEL 24/04/2018; VIOLAZIONE DELL'ART.18 C.2 DELLA L.N.241/1990; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DI FATTI: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON HA ACQUISITO D'UFFICIO E VALUTATO IL TITOLO IN POSSESSO DELLA RICORRENTE NONOSTANTE FOSSE GIÀ INDICATO SUL PORTALE DI RECLUTAMENTO STEP ONE 2019, VALIDO COME "BANCA DATI" DI TUTTE LE PROCEDURE CONCORSUALI GESTITE DAL RIPAM E DA FORMEZ PA. VALUTAZIONI SULLA PROVA DI RESISTENZA.

Si è detto che, nella selezione in oggetto, all'esito della pubblicazione della graduatoria di merito la ricorrente è risultata **idonea ma in una posizione assai peggiore rispetto a quella che oggettivamente merita** a causa dell'omessa valutazione della propria laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento da parte della Commissione d'esame, perché questi ha conseguito il punteggio complessivo di 24,25 corrispondente ai punti ottenuti alla prova scritta mentre ha acquisito "0" punti alla valutazione dei titoli.

Nello specifico, con il presente ricorso, si contesta dunque l'omessa valutazione, nell'impugnata graduatoria finale di merito, della Laurea magistrale vecchio ordinamento conseguita in Giurisprudenza dalla ricorrente, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Giova precisare, **a fini della prova di resistenza**, che la ricorrente ha un evidente interesse all'accoglimento del ricorso perché questi è attualmente collocata nell'impugnata – e ultima



– graduatoria finale di merito alla posizione n.10718 con il punteggio di 24,25 e, laddove fosse riconosciuto 1 punto aggiuntivo per il titolo, la stessa raggiungerebbe una posizione prossima alla n.7771 con il punteggio di 25,25: un avanzamento di circa 3.000 posizioni o più con ragionevoli maggiori possibilità di assunzione sia in virtù di successivi e futuri scorrimenti della graduatoria o che per meccanismi di attingimento da parte di altre amministrazioni.

Ma non solo. Laddove la laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento fosse riconosciuta quale titolo “superiore” alla semplice laurea triennale, la ricorrente avrebbe diritto e potrebbe acquisire ben **2 punti in più** per il possesso di tale titolo, raggiungendo così una posizione prossima alla n.5090 con 26,25 punti complessivi (cfr. pag.14).

*

Tenuto conto di ciò, il ricorso è altresì meritevole di accoglimento nel merito per le seguenti ragioni.

L’omessa valutazione del titolo da parte della Commissione d’esame è frutto di un evidente errore di compilazione della domanda di partecipazione al concorso a cui, in ogni caso, la Commissione avrebbe potuto facilmente porre rimedio verificando il possesso dei citati diplomi precedentemente indicati e caricati dalla ricorrente **sulla propria area riservata e personale della piattaforma “Step One” gestita da Formez PA e raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo “https://ripam.cloud”**, tra l’altro, utilizzata dall’Amministrazione per acquisire le informazioni personali dei candidati e per caricare, tramite il modulo elettronico, la domanda di partecipazione alla selezione come espressamente indicato dal Bando di concorso (cfr. art.1 c.2).

Inoltre, con le PEC del 20/04/23, la ricorrente ha segnalato l’errore di caricamento dei titoli nella domanda di partecipazione al concorso e la Commissione avrebbe potuto agevolmente confermare e accertare il possesso del diploma di laurea sull’area personale del portale “Step One” utilizzato nella presente procedura, **come titolo già indicato dalla dott.ssa Falasca e, pertanto, già nella disponibilità dell’Amministrazione.**

Infatti, dal portale Step One 2019 gestito da Formez PA per i concorsi pubblici (che come indicato sul Bando gestisce la procedura), nell’area riserva alla ricorrente e denominata “anagrafica utente” sono presenti le sue informazioni anagrafiche, i propri contatti e titoli di studio conseguiti già caricati dall’istante prima di partecipare alla selezione in oggetto.

19/04/23, 23:35 RIPAM, sezione di Concorsi Pubblici eRM | Portale Step One 2019

Portale Step One 2019 Concorsi Italiano

Area riservata |

Benvenuto **Angela Falasca**

Anagrafica utente

Dati anagrafici

Cognome: **Falasca**
 Nome: **Angela**
 Codice fiscale: **FLSNGLG68C52A485N**
 Data di nascita: **12 mar 1968**
 Genere: **Donna**
 Comune di nascita: **Atessa**
 Cittadinanza: **Italiana**

Documenti

Patente: **Numero: U1W316925L**
 (Scadenza: 12 mar 2027)

Contatti

Cellulare: **+393473353939**
 Email: **AngelaFalasca@yahoo.it**

Indirizzi

Residenza: **Via Silvio Sbricoli, 41 - 00148 Roma (Roma)**

Titoli di studio

Inserire i titoli di studio in ordine gerarchico (diploma, laurea, ecc.)

Denominazione: **Giurisprudenza**

Denominazione: **Ragioniere**

[Vai alla sezione Concorsi](#)

Formez PA
 Sede legale e amministrativa
 Viale Marx, 15
 00137 Roma
 P.IVA 06416011002
 C.F. 80048080636
www.formez.it

Dipartimento della Funzione Pubblica
 Corso Vittorio Emanuele II, 116
 00185 Roma

Contatti
 Per assistenza tecnico-informatica alla registrazione e alla compilazione della domanda di candidatura, accedere al form di richiesta cliccando sull'icona disponibile nelle pagine web della piattaforma in alto a destra.

<https://www.ripam.cloud/account/profile> 1/2

A tal riguardo giova chiarire che, come indicato nella guida di Formez PA, il portale “Step One 2019” rappresenta un sistema online per presentare le candidature ai concorsi banditi dalla Commissione RIPAM e autonomamente da amministrazioni pubbliche tramite Formez, con il fine facilitare l’autenticazione degli utenti e l’acquisizione dei dati **(doc.12)**.

Infatti, sul proprio sito, il RIPAM chiarisce che tale sistema rappresenta un’iniziativa del progetto di riqualificazione volto a garantire il supporto alle procedure concorsuali per facilitare lo scambio di informazioni e per consentire ai responsabili dei procedimenti di selezione e di reclutamento del personale “di gestire con maggiore efficacia ed efficienza le fasi del processo”, con vantaggi che consistono, tra gli altri, nella “razionalizzazione del processo di recruiting” e nello “screening immediato delle candidature per semplificazione e trasparenza” **(doc.13)**.

Sul punto è opportuna una breve precisazione. Il portale “Step One 2019” è il frutto di un intervento di riforma delle procedure concorsuali disposta dall’art.35 c.5.2 del



D.lgs.n.165/2001 (disposizione introdotta dal D.lgs.n.75/2017) che ha previsto l'emanazione di *“linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia”*.

Con la successiva **direttiva n.3 del 24/04/2018** il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato infatti le “linee guida sulle procedure concorsuali” con il preciso intento di favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l'obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i migliori candidati in relazione alle esigenze delle amministrazioni (doc.14).

Nel testo della direttiva si legge infatti che le presenti linee guida di indirizzo amministrativo, si muovono nell'ambito dei principi dettati dal quadro normativo vigente e dalle disposizioni di rango costituzionale, tanto che *“sono ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso per concorso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni”*.

Ne deriva che il portale di reclutamento Step One 2019 è diretta attuazione delle citate linee guida, come si legge espressamente a pag.9 della citata direttiva del 2018, per il miglior coordinamento delle procedure di reclutamento e per consentire una rappresentazione omogenea e completa delle informazioni con il fine di *“consentire la consultazione in un unico sito delle informazioni relative a tutti i concorsi”*.

Tanto è vero che la citata direttiva (sezione III) chiarisce espressamente il seguente principio per l'attuazione del portale: **“il sistema informativo descritto potrà svilupparsi anche per le attività di gestione dei concorsi e dei processi connessi, a titolo puramente esemplificativo, la creazione di utenze per ogni amministrazione pubblica e per i candidati interessati ad accedere alle pubbliche amministrazioni, la CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CANDIDATI, CON IL LORO CONSENSO, AL FINE DI ESSERE UTILIZZATE PER PIU' PROCEDURE CONCORSUALI, la standardizzazione dei moduli di domande di partecipazione ai concorsi e presentazione telematica delle istanze, il pagamento telematico delle tasse di partecipazione al concorso”**.

Il principio della CONSERVAZIONE DEI DATI DEI CANDIDATI PER L'UTILIZZO IN PIU' PROCEDURE CONCORSUALI si ritrova infatti anche nella guida allo Step One 2019 dove si legge che *“nell'area “Anagrafica Utente” sono contenute le informazioni personali del*



candidato (acquisite con l'autenticazione attraverso Spid o inserite in fase di registrazione) e sarà possibile integrare i dati e aggiungere i titoli posseduti. Il sistema Step – One 2019 provvederà, in questo caso, ad indicare i concorsi compatibili con il titolo di studio posseduto”.

Alla luce di ciò e dei principi indicati dall'art.35 c.5.2 del D.lgs.n.165/2001 e della direttiva del 2018, è evidente l'illegittimità delle richiamate disposizioni del Bando (gli artt. 4 c.5 e l'art. 7, divenuti lesivi con l'omessa valutazione dei titoli della ricorrente), **che impediscono di valutare i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione senza prevedere però una deroga per quelli già espressamente indicati sul portale di reclutamento che, come detto, è stato istituito appositamente per la CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CANDIDATI AL FINE DI ESSERE UTILIZZATE PER PIU' PROCEDURE CONCORSUALI.**

Nulla di più agevole sarebbe stato per l'Amministrazione acquisire, a seguito delle segnalazioni della ricorrente, il titolo già caricato nel sistema telematico “StepOne 2019” nel rispetto dei principi di trasparenza ma soprattutto per garantire la **scelta dei migliori** in virtù dei noti principi costituzionali impartiti dall'art.97 della Costituzione.

E' indiscutibile infatti che, per il titolo acquisito, la ricorrente vanta un'esperienza e una professionalità maggiore rispetto ad altri candidati che la precedono in graduatoria, che la stessa è in possesso della laurea in giurisprudenza e che, per verificare il loro possesso, l'Amministrazione avrebbe potuto facilmente riscontrare tale circostanza con un semplice accesso al Portale Step One 2019.

La graduatoria impugnata si presenta, allo stato, chiaramente VIZIATA nella parte in cui l'Amministrazione non ha valutato il titolo in possesso e già dichiarato dalla ricorrente con violazione della “*lex specialis*” e dei richiamati principi costituzionali di cui all'art.97 della Costituzione nonché per eccesso di potere per palese vizio di istruttoria, motivazione, irragionevolezza e illogicità.

L'attribuzione del dovuto punteggio per il titolo non considerato si dovrebbe riconoscere quindi per il solo fatto che l'Amministrazione era già in possesso di tale dato perché – come si è visto - precedentemente caricato sul portale Step One 2019, istituito per conservare le **INFORMAZIONI RELATIVE AI CANDIDATI AL FINE DI ESSERE UTILIZZATE PER PIU' PROCEDURE CONCORSUALI.**

In sostanza, dunque, con la PEC inviata al Formez, la ricorrente ha segnalato la mancata valutazione della propria laurea in giurisprudenza di cui la stessa Amministrazione aveva già la disponibilità.



Fermo quanto sopra, giova a tal riguardo richiamare l'art. 18 comma 2 della l. 241/1990 secondo cui **“i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.**

Non vi è dubbio che, nel caso in parola, il titolo in questione era già in possesso dell'amministrazione che lo avrebbe potuto acquisire d'ufficio perché presente sul portale Step One 2019 e lo avrebbe dovuto valutare attribuendo all'istante il dovuto punteggio nella graduatoria finale di merito.

Tenuto conto della PECULIARITA' DELLA FATTISPECIE DOVE IL PORTALE DI RECLUTAMENTO STEP ONE 2019 UTILIZZATO PER LA PROCEDURA CONTENEVA L'INDICAZIONE DEL TITOLO IN POSSESSO DELLA RICORRENTE, sul punto, è chiaramente conferente alla fattispecie il seguente principio affermato dalla **giurisprudenza amministrativa** secondo cui, anche in tema di concorsi pubblici, **in forza dell'art. 18 della l. n. 241/1990, “l'Amministrazione deve acquisire d'ufficio le notizie di cui sia già in possesso e, comunque, non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale” (Cfr. tra le tante: T.A.R. Lazio n.11204/2020; T.A.R. Campania, sez. II, 10/09/2015, n.4416; Consiglio di Stato sez. IV, 19/03/2015, n.1489).**

Ebbene, la giurisprudenza richiamata stabilisce un principio fondamentale in tema di concorsi pubblici e cioè che la Pubblica Amministrazione è onerata a valutare gli atti / documenti che sono già in suo possesso o che avrebbe potuto acquisire attingendo dai propri archivi e, nella specie, dal portale di reclutamento appositamente predisposto per contenere e riutilizzare tutti i dati necessari alla partecipazione di più concorsi.

A conferma di tutto ciò, si rappresenta che, in un caso analogo alla fattispecie in esame, l'Ill.mo Tribunale - Sez. Quarta - R.g.n.16846/2022 – con **l'ordinanza cautelare n.1342/2023** ha accolto la domanda cautelare volta al riesame del punteggio conseguito da un altro candidato della selezione in oggetto (profilo – INF) per l'omesso inserimento in domanda di due titoli di laurea già presenti sul portale “StepOne2019”.

Nella richiamata decisione il TAR del Lazio, infatti, ha rilevato infatti che **“a nulla rilevi l'errato caricamento di essi (n.d.r. i titoli) nel modulo preordinato alla predisposizione della**



domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi a conoscenza e nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest’ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)”.

In conclusione e alla luce dell’ultimo precedente, tenuto conto della specifica finalità di banca dati per i concorsi pubblici del portale di reclutamento Step One 2019 secondo le richiamate linee guida, delle norme sul procedimento e dei richiamati principi giurisprudenziali in tema di acquisizione d’ufficio da parte della PA dei documenti dalla stessa detenuti, gli atti impugnati sono illegittimi e il presente ricorso è meritevole di accoglimento con il riesame del punteggio e la conseguente attribuzione di **almeno 1 punto** aggiuntivo a favore della ricorrente per il riconoscimento e la valutazione della propria laurea in giurisprudenza.

*

Giova aggiungere che, laddove fosse riconosciuto il titolo alla ricorrente, secondo quanto previsto dal Bando e in assenza di ulteriori specificazioni, la Commissione dovrebbe in realtà attribuire alla dott.ssa Falasca **due (2) punti** per la laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, perché tale laurea comprende **in un unico titolo** sia la laurea triennale che la laurea specialistica (così chiamata prima della riforma introdotta dal DM 207/04) o la laurea magistrale, così attualmente denominata, che costituiscono entrambi il II livello degli studi universitari.

Del resto, il Bando prevede 1 punto PER OGNI LAUREA e deve essere interpretato in senso favorevole al candidato (***favor participationis***), da ciò è logica conseguenza che il titolo “superiore” della laurea vecchio ordinamento, racchiudendo due lauree, merita l’attribuzione di 2 punti complessivi (*Cfr. sopra il paragrafo sulla prova di resistenza*).

§§

II. VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CARENZA D’ISTRUTTORIA, DELL’ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L’AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO ALLA RICORRENTE LA VALUTAZIONE DELLA LAUREA IN GIURISPRUDENZA VECCHIO ORDINAMENTO IN SUO POSSESSO E IL CORRETTO PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (1 O 2 PUNTI) NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.



Si è detto che la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata dal mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo dovuto per il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento conseguita in data 20/04/1999 presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Quanto accaduto è dunque frutto di un mero errore materiale della ricorrente che ha omesso di inserire il titolo nel "form" di compilazione della domanda nonostante lo stesso fosse comunque già caricato (e quindi presente) sul Portale "StepOne 2019" e l'Amministrazione ne avrebbe dovuto tener conto per i principi indicati in precedenza.

Da ciò emergono alcune ulteriori e rilevanti considerazioni a sostegno del presente ricorso.

In primo luogo, preso atto che il titolo era già presente nella piattaforma informatica, a seguito delle segnalazioni della ricorrente l'Amministrazione avrebbe potuto concedere il **beneficio dell'errore scusabile** e provvedere alla valutazione del punteggio dovuto in uno spirito di reciproca collaborazione.

Tanto più in considerazione del fatto che, sul portale, il sistema di caricamento della domanda online poteva "trarre in inganno" nella parte in cui precisava l'inserimento di "ulteriori titoli" e che la ricorrente ha frainteso tale dicitura come "ulteriori titoli" rispetto a quelli già indicati nell'area riservata del portale Step One 2019 (proprio in considerazione della finalità di banca dati per più selezioni di detto portale).

Del resto, nella propria attività, l'Amministrazione è sempre tenuta al rispetto delle regole sul procedimento per snellire e a facilitare i rapporti con il privato anche al fine di evitare che l'eccessivo formalismo possa pregiudicare non solo quest'ultimo ma la stessa nella scelta dei migliori candidati.

A conferma di ciò la giurisprudenza amministrativa ha ribadito in diverse occasioni che *"la richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art.97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici"* (Cfr. **Tar Campania Napoli n.5325/2016; n.5824/2016 e n.1000/2020**).

Un principio che è stato richiamato in un caso analogo anche dal TAR del Lazio nelle recenti ordinanze di accoglimento n.4635/2021 e n.4611/2021 relative al concorso per l'assunzione di educatori negli Asili Nido di Roma Capitale.

Ma non solo.



Tenuto conto che i diplomi erano già indicati sul portale Step One 2019, la ricorrente lamenta altresì la mancata attivazione, da parte dell'Amministrazione resistente, della facoltà prevista dall'art. 6 della L.241/1990, ossia il c.d. "soccorso istruttorio", che come noto prevede la possibilità del responsabile del procedimento di richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

Tuttavia, l'Amministrazione non solo non ha provveduto in tal senso ma non ha neppure riscontrato la richiesta di riesame presentata dalla ricorrente negando così il ricalcolo del punteggio senza addurre alcuna giustificazione, nonostante vi fossero (come già ampiamente affermato) tutti i presupposti per la valutazione del richiamato titolo che, con il soccorso istruttorio e una semplice istruttoria, si sarebbe potuto facilmente riscontrare sul portale Step One 2019.

Come noto, con il "soccorso istruttorio", nell'ambito dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione può regolarizzare o integrare la documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Ciò vale, a maggior ragione, nei concorsi pubblici dove l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (**Cfr. C.d.S.n.7975/2019**).

Per queste ragioni, in ossequio al principio del "*favor participationis*", in virtù di quanto previsto dall'art.6 L.n.241/90, l'Amministrazione avrebbe dovuto riscontare l'istanza di riesame del punteggio della ricorrente, chiedere i dovuti chiarimenti e limitarsi a integrare la domanda di partecipazione con i dati già indicati sul portale di reclutamento.

Un *modus procedendi* chiaramente rispettoso della "*par condicio*" dei concorrenti per l'evidente circostanza che tale titolo era già presenti e caricato sul portale Step One 2019.

Nella fattispecie, dunque, il soccorso istruttorio era chiaramente ammissibile perché non correlato a una omissione documentale o a rimettere nei termini il candidato nell'allegazione dei titoli non tempestivamente consegnati (gli stessi erano stati già indicati nel portale) ma di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando rispetto a quanto dichiarato,



sia pure in modo non preciso, nella domanda di partecipazione al concorso inviata in via telematica sullo Step One 2019 (**Cfr. Consiglio di Stato n.3373/2018**).

Nella specie va fatta quindi applicazione del consolidato orientamento per cui, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. "soccorso istruttorio" è tanto più necessaria per le finalità proprie della procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati ai posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza formale facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (**Cfr. Tar Emilia-Romagna n.416/2022; TAR Campania n.3250/2021; n.2293/2021**).

Ne deriva che, secondo la richiamata giurisprudenza, l'attivazione del soccorso istruttorio è funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale, ovverosia l'assunzione/reclutamento del personale maggiormente qualificato: secondo il Consiglio di Stato infatti: "il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buona andamento dell'attività della pubblica amministrazione" (**art.97 Costituzione**) (**Cfr. Consiglio di Stato n.7975/2019**).

Per tale ragione, a fronte di errori materiali o dichiarazioni carenti all'interno della domanda di partecipazione, l'Amministrazione ha il **dovere** di attivarsi per sanare o eliminare le irregolarità riscontrate, a maggior ragione laddove la stessa sia stata sollecitata dal privato accertosi tempestivamente del proprio errore.

Per tale ragione, la scrivente difesa ritiene che, anche nella vicenda in parola, la PA abbia attuato una condotta eccessivamente rigorosa che non ha altro effetto se non quello di danneggiare la ricorrente e la stessa amministrazione che, non applicando il "soccorso istruttorio", non ha neppure soddisfatto l'interesse pubblico volto al reclutamento del miglior personale possibile come l'istante che, di sicuro, è aspirante qualificata.

In definitiva, si può quindi concludere che se l'Amministrazione avesse correttamente provveduto con il "soccorso istruttorio" avrebbe potuto invitare la candidata, dopo la sua segnalazione, a completare la domanda con le indicazioni delle lauree già descritte sul portale Step One 2019, senza violare in alcun modo la "*par condicio*" dei concorrenti e la legalità della procedura.

Si ribadisce infatti che la rettifica / integrazione della domanda della ricorrente va solo a completare le dichiarazioni già rese dalla stessa (in questo caso sul portale di reclutamento



Step One 2019) e relative a titoli già acquisiti, così risolvendosi in una precisazione che non altera la “*par condicio*” fra i concorrenti perché la stessa ha come oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già acquisita.

Quanto, infine, al pregiudizio subito dalla ricorrente per la mancata assegnazione del punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea e al suo interesse al riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto (1 o 2 punti in più) è sufficiente richiamare quanto si è già detto in precedenza sulla prova di resistenza.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART.41 C.P.A.

Si rappresenta che, per il loro elevato numero e per la mancata trascrizione dei nominativi, sia nella prima che nell’ultima e rettificata graduatoria finale di merito non è agevole (anzi quasi impossibile) individuare i soggetti controinteressati che precedono la ricorrente né individuare i loro indirizzi di residenza o le pec per provvedere alla notifica del ricorso.

Pertanto, ai fini della conoscenza dell’atto e ove ritenuto necessario, si chiede che l’Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso sul portale dedicato allo scopo presente sul sito web istituzionale dell’Amministrazione resistente stante, come si è detto, l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, che sono stati comunque richiesti con apposita istanza di accesso a cui non è stato fornito riscontro (*cf. istanza d’accesso allegata*).

§§

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di “*fums boni iuris*” e “*periculum in mora*” per concedere la sospensione degli atti impugnati adottando le misure cautelari più opportune.

Il **fumus** emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto al **periculum**, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l’Amministrazione possa provvedere, al più presto, al riesame del titolo in possesso della ricorrente adottando così gli opportuni provvedimenti per la determinazione del punteggio dovuto di 1 o 2 punti in più previsti dall’art.7 del Bando.



L'**esigenza cautelare** è evidente perché, stante l'avvenuta pubblicazione anche dell'ultima e rettificata graduatoria finale dei vincitori e di merito, a breve, in virtù di quanto previsto dall'art.10 del Bando, i candidati saranno chiamati a manifestare, a pena di decadenza, la scelta dell'amministrazione di destinazione secondo le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale; di conseguenza, l'Amministrazione procederà poi con l'assegnazione dei candidati vincitori alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze dagli stessi espresse secondo l'ordine di graduatoria e poi degli idonei stante le eventuali rinunce.

E' necessario ottenere un provvedimento cautelare che permetta il rapido riesame del punteggio della ricorrente con conseguente modifica della posizione in graduatoria che la potrebbe collocare alla posizione n.7771 nel caso le venisse riconosciuto un solo punto oppure alla posizione n.5090 laddove le venissero riconosciuti 2 punti aggiuntivi per tale diploma.

Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al **rapido riesame del titolo** della ricorrente finalizzato al ricalcolo del punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della futura posizione in graduatoria.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo **ordinatorio e propulsivo** - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale (*Cfr. tra le tante: TAR del Lazio n.1902/2011*).

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, la ricorrente correrebbe il serio rischio di non essere assunto pur meritandolo.

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare, accogliere il presente ricorso e annullare gli atti impugnati come in epigrafe nella parte in cui non è stato attribuito alcun punteggio relativo alla laurea in giurisprudenza vantata dalla ricorrente ordinando, per l'effetto, all'Amministrazione di procedere alla valutazione della laurea in possesso della dott.ssa Falasca, all'attribuzione di 1 o 2 punti aggiuntivi al



suddetto titolo secondo quanto stabilito dal Bando, alla rideterminazione del suo punteggio complessivo e alla ricollocazione della stessa nella graduatoria finale di merito. Ai fini del contributo unificato, si rappresenta che la ricorrente è esente, avendo conseguito un reddito imponibile inferiore ad € 34.107,72 come da dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. **Graduatoria finale di merito e dei vincitori rettificata del 19/04/23;**
2. **Graduatoria finale di merito del 24/02/23;**
3. **Graduatoria finale dei vincitori del 24/02/23;**
4. **Bando;**
5. **PEC del 20/04/2023;**
6. **Verbale n.15 e n.16 del 5/10/22 e dell'11/10/22;**
7. **Istanza di accesso;**
8. **Domanda di partecipazione al concorso (ricorrente);**
9. **Schermata area personale della ricorrente su StepOne 2019**
10. **Questionario prova scritta della ricorrente;**
11. **Guida portale Step One 2019;**
12. **Schermata internet Ripam;**
13. **Direttiva n.3 del 24/04/2018.**

Roma, 24/04/23

Avv. Riccardo Di Veroli